

SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA

Roma 28 luglio 2015

Prot. n. 89588/15

All. n.

Alle Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia
LORO SEDI

Alle Imprese capogruppo
LORO SEDI

e, p.c. Rappresentanze per l'Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo
LORO SEDI

Oggetto: *Solvency II* – pubblicazione lineeguida EIOPA in materia di sistema di *governance* e conseguenti chiarimenti per la preparazione a *Solvency II*, in particolare, sulla funzione attuariale.

1. La presente nota fa seguito alla lettera del 15 aprile 2014¹ riguardante le attività di preparazione al regime di vigilanza *Solvency II* per fornire ulteriori indicazioni.
2. L'opportunità di attuare un nuovo intervento che declini con maggior dettaglio le aspettative dell'Istituto circa la preparazione all'entrata in vigore del nuovo regime *Solvency II*, con particolare riguardo alla costituzione della funzione attuariale, è maturata in seguito sia alla progressiva definizione a livello europeo del quadro normativo *Solvency II* sia all'esame di alcune problematiche emerse nell'applicazione delle prime indicazioni fornite con la lettera del 15 aprile 2014.
3. Per quanto riguarda il quadro normativo europeo, si richiama l'attenzione delle imprese in indirizzo sul:
 - regolamento delegato (UE) 2015/35² - pubblicato il 17 gennaio 2015 - recante i cd atti delegati, cioè le disposizioni attuative della disciplina *Solvency II*. Tali norme avranno diretta applicazione dal 1 gennaio 2016, senza necessità di recepimento nell'ordinamento nazionale. Tra le disposizioni contenute negli atti delegati, si richiamano, per quanto d'interesse in questa sede, le disposizioni del Capo IX in

¹ http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F19860/Lettera_al_mercato_15_aprile_2014.pdf

² http://www.ivass.it/ivass/Regolamento_delegato_UE_2015-35_della_Commissione.pdf

materia di *governance* ed in particolare quelle inerenti la Sezione 2 “*Funzioni*”, tra cui sono ricomprese quelle della funzione attuariale.

- le linee guida EIOPA sul sistema di *governance*³, da applicare una volta entrato in vigore il regime *Solvency II*. Si rammenta che l’applicazione di tali norme a livello nazionale è soggetta ad una procedura di “*comply or explain*” da parte delle altre Autorità di vigilanza nazionali. Le linee guida pertanto saranno prese a base dall’IVASS per un aggiornamento della normativa secondaria applicabile in materia;
 - le linee guida EIOPA in materia di Valutazione delle Riserve tecniche,⁴ nelle quali sono contenuti elementi ulteriori che richiamano compiti assegnati alla funzione attuariale.
4. Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale, si richiama l’attenzione delle imprese sulla revisione del Codice delle Assicurazioni (di seguito “Codice”) avvenuto a seguito del recepimento della Direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*). Come è noto, in tale contesto è stata eliminata la figura dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato per i rami RC Auto e Vita.
 5. Le Rappresentanze italiane di imprese di assicurazione e riassicurazione con sedi legali in Stati terzi non rientrano nell’ambito di applicazione delle indicazioni contenute nella presente nota; tuttavia l’Istituto raccomanda che anch’esse ne tengano conto nella loro preparazione al nuovo regime di solvibilità.

Aspetti generali

6. La Direttiva (art. 48), gli atti delegati (Capo IX, Sezione 2, articolo 272), le linee guida EIOPA in materia di *governance*, quelle in materia di valutazione delle riserve tecniche e quelle in materia di parametri specifici dell’impresa (USP) attribuiscono compiti specifici alla funzione attuariale.
7. In ossequio al principio di proporzionalità, il quadro normativo europeo⁵ lascia un significativo grado di discrezionalità all’impresa nell’allocazione di compiti alle varie unità organizzative, a condizione che compiti e responsabilità siano chiaramente definite in un documento approvato dal consiglio di amministrazione⁶ e reso noto all’interno dell’impresa.
8. La concreta applicazione del principio di proporzionalità può tradursi anche:
 - nell’attribuzione di ulteriori compiti alla funzione attuariale, oltre a quelli previsti dalle norme;
 - nell’esternalizzazione di alcune funzioni;
 - nell’attribuzione di più di una funzione a un’unità organizzativa.
9. L’impresa, nel definire una politica volta a garantire professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono le funzioni fondamentali (c.d. *fit&proper*), tiene conto del profilo di rischio dell’impresa, dell’organizzazione che

³ https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA_EIOPA-BoS-14-253-Final report_Governance.pdf

⁴ <https://eiopa.europa.eu/Pages/Guidelines/Guidelines-on-valuation-of-technical-provisions.aspx>

⁵ Considerando 31 e art. 41 della Direttiva 2009/138/CE

⁶ Regolamento ISVAP. n 20/2008 articolo 5, comma 1, lettera j e articolo 258, comma 2 degli atti delegati

essa si è data secondo quanto previsto nelle norme richiamate dal paragrafo 7 e delle scelte di cui al paragrafo 8.

Maggiori dettagli sui compiti già previsti

10. L'IVASS si aspetta che la funzione assicuri che le metodologie e le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche siano appropriate in relazione alle specificità delle varie linee di *business*. A tale fine dovrà essere prestata particolare attenzione alla disponibilità e affidabilità dei dati, identificando fonti o cause di potenziali limitazioni. Le raccomandazioni e proposte di soluzioni migliorative che la funzione può fornire per migliorare il processo di *data quality* sono strumentali all'obiettivo di affidabilità delle riserve tecniche.
11. La verifica della qualità dei dati e le relative conclusioni sono altresì strettamente collegate con la selezione delle metodologie di calcolo delle riserve tecniche. Il mancato allineamento tra dati e metodologie può influire sulla scelta di queste ultime.
12. Nell'ambito del processo di validazione delle riserve, la funzione definisce, con adeguato livello di granularità, un processo valutativo capace di tracciare gli *steps* essenziali della verifica dell'accuratezza e completezza dei dati. Tutte le valutazioni operate dalla funzione attuariale vengono riferite direttamente all'organo amministrativo, ivi incluse quelle inerenti la verifica dell'accuratezza e completezza dei dati che incidono sulla valutazione più generale di attendibilità e adeguatezza delle riserve tecniche. Laddove appropriato, la funzione coopera – per gli aspetti di specifica competenza – con le altre funzioni nello svolgimento dei rispettivi ruoli.

Compiti aggiuntivi

13. Nell'ambito dei compiti aggiuntivi, anche di coordinamento e raccordo, che rifluiscono nei compiti della funzione attuariale l'impresa assegna anche quelli relativi alle verifiche sulla coerenza tra gli importi calcolati sulla base dei criteri di valutazione applicabili al bilancio civilistico e i calcoli risultanti dall'applicazione dei criteri *Solvency II*, nonché sulla conseguente rappresentazione e motivazione delle differenze emerse. Tale verifica di coerenza è richiesta anche tra le base-dati e il processo di *data quality* adottati, rispettivamente, per le finalità prudenziali e civilistiche.

Interazione tra funzioni e possibilità di accorpare compiti o funzioni

14. Nel decidere la soluzione organizzativa che meglio si adatta alla specifica realtà aziendale, l'impresa tiene conto del principio di proporzionalità e al contempo garantisce il rispetto dei principi di indipendenza e autonomia previsti per la funzione attuariale, implementando a tale fine procedure idonee a evitare possibili conflitti di interesse. Ciò in particolare quando l'impresa decide di assegnare alla funzione attuariale attività ulteriori rispetto a quelli attribuiti dall'art. 48 (1) della direttiva.
15. Tenuto conto dei compiti di cui sopra e, più in generale, della necessità di garantire un efficace sistema di gestione dei rischi, con particolare riferimento agli aspetti tecnici ed ai requisiti di capitale, l'impresa dovrà identificare la soluzione più idonea per assicurare un'adeguata cooperazione ed assistenza alla funzione di *risk management*. Come in parte già anticipato al punto 16 lett. d) della citata lettera al mercato, la funzione attuariale contribuirà alla valutazione di quali rischi saranno coperti dal modello interno, nonché ad esprimere proprie valutazioni sull'interazione tra questi e sulle relative

conseguenze. Il supporto tecnico richiesto è espressione di analisi tecniche e riflette l'esperienza e la professionalità della funzione attuariale.

16. L'Istituto evidenzia comunque che spetta al *risk management* curare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, basata su una visione organica di tutti i rischi cui l'impresa è esposta, incluso il rischio di riservazione, atta a consentire l'individuazione tempestiva di modifiche al profilo di rischio. La cooperazione tra la funzione di *risk management* e la funzione attuariale risulta strumentale al conseguimento degli obiettivi ad esse assegnati.
17. Come anticipato, la direttiva non esclude la possibilità di accorpate compiti e/o funzioni in unità organizzative in una logica di proporzionalità. L'eventuale accorpamento della funzione attuariale con la funzione di revisione interna, soluzione non esclusa dall'articolo 271 (2) degli atti delegati, viene tuttavia considerato dall'IVASS come una possibilità eccezionale, dettata esclusivamente da esigenze particolari e tenuto conto delle condizioni richiamate dal citato articolo.

Possibilità di esternalizzare

18. L'esternalizzazione della funzione attuariale, in quanto funzione fondamentale, non deve pregiudicare il sistema di *governance* dell'impresa, né incrementare indebitamente il rischio operativo. Si raccomandano, al riguardo, adeguati meccanismi e presidi di controllo che assicurino la qualità e la continuità del servizio fornito, nonché la possibilità di continue verifiche sullo stesso.
19. In tali casi, l'impresa, nell'individuare al proprio interno la figura cui assegnare la responsabilità correlata alla funzione attuariale, tiene conto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per le funzioni fondamentali.
20. Fermi restando gli adempimenti previsti per l'esternalizzazione delle altre funzioni fondamentali, l'IVASS sottolinea che, anche in caso di esternalizzazione della funzione, l'impresa delinea, in modo chiaro e trasparente compiti, ruoli e responsabilità della funzione attuariale, incluse le linee di collaborazione e *reporting* orizzontale e verticale nella struttura organizzativa d'impresa. Devono essere chiaramente scanditi i rapporti tra il responsabile della funzione attuariale interno all'impresa e i soggetti cui sono affidati incarichi attuariali.

Politica di *fit&proper* dei titolari e di coloro che svolgono funzioni fondamentali

21. Il responsabile della funzione attuariale interno all'impresa deve soddisfare i requisiti di onorabilità e professionalità in conformità agli articoli 42 e 48 (2) della direttiva 2009/138/CE. Al riguardo si richiama quanto già disposto nel punto 17 della lettera al mercato del 15 aprile 2014 e dall'articolo 30-*sexies*, comma 2, del Codice. La valutazione della competenza della risorsa responsabile della funzione include la valutazione delle qualifiche professionali e delle esperienze maturate, tenendo altresì conto dei compiti assegnati a tale persona e delle sue competenze in ambito assicurativo, finanziario, contabile, attuariale e gestionale.

Funzione attuariale - gruppi

22. Tenuto conto che le disposizioni a livello individuale previste per le imprese di assicurazioni saranno considerate *mutatis mutandis* anche per la funzione attuariale a livello di gruppo, si invitano le imprese capogruppo a considerare gli aspetti sopra indicati anche con riferimento al gruppo. La funzione attuariale di gruppo è anch'essa chiamata ad esprimersi sulla politica e relativi programmi di riassicurazione, sulla politica di

sottoscrizione dei rischi, sugli aspetti di *asset e liability*, sulla posizione di solvibilità attuale e prospettica, anche in considerazione di scenari di stress, sulla distribuzione di dividendi e sulle tecniche di mitigazione del rischio adottate.

Entrata in vigore delle disposizioni del Codice, modificato in seguito all'attuazione della direttiva *Solvency II*, relative alle figure dell'attuario Incaricato dalla società di revisione, dell'attuario incaricato vita e dell'attuario incaricato r.c.auto.

23. Tenuto conto che il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 con il quale è stata attuata la direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*), fatta eccezione per alcune specifiche disposizioni applicabili dal 1° aprile o dal 1° luglio 2015, fissa l'entrata in vigore della nuova normativa in coincidenza con l'inizio dell'esercizio sociale 2016 (1° gennaio 2016), l'IVASS considera che ogni adempimento connesso e successivo all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 resta disciplinato dalla normativa attualmente vigente. Seguendo tale impostazione, l'IVASS si aspetta che l'attuario revisore e l'attuario incaricato per i rami r.c.a. e vita nominati per l'esercizio 2015 concludano la propria attività eseguendo gli adempimenti prescritti dal Codice vigente per la chiusura dell'esercizio 2015 e, in particolare, redigendo le prescritte relazioni da allegare al progetto di bilancio 2015.

Distinti saluti

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia